

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 30 giugno 2020, n. 14

Misure per il commercio a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, convocata in videoconferenza, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 14 bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) sono inseriti i seguenti:

"1 bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per i quali è stato decretato lo stato di emergenza, la Giunta regionale, sentite le associazioni del settore commercio più rappresentative a livello regionale, può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 1, anche per singole parti del territorio.

1 ter. In riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema commerciale piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi estivi dell'anno 2020 è sospeso."

Art. 2.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 giugno 2020

p. Alberto Cirio
Il Vicepresidente
Fabio Carosso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 103

"Misure per il commercio a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"

Presentato dalla Giunta regionale in data 26 giugno 2020.

Assegnato per l'esame in sede legislativa alla III Commissione permanente in data 29 giugno 2020

Relatori: Claudio Leone, Domenico Ravetti, Sarah Disabato.

Approvato all'unanimità in III Commissione consiliare in sede legislativa il 30 giugno 2020 con 50 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.cr.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 14 bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14 bis. (Vendite promozionali)

1. Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

1 bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per i quali è stato decretato lo stato di emergenza, la Giunta regionale, sentite le associazioni del settore commercio più rappresentative a livello regionale, può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 1, anche per singole parti del territorio.

1 ter. In riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema commerciale piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi estivi dell'anno 2020 è sospeso.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle vendite promozionali effettuate sottocosto.”.

Nota all'articolo 3

Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge).

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.”.